

CAPITOLO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO

ART. 4 DOTAZIONE MINIMA DI VERDE

Ogni lotto di terreno edificato o messo in edificazione deve essere dotato di almeno 1 albero d'alto fusto per ogni 100 mq di SUPERFICIE SCOPERTA (*).

(*)

SUPERFICIE SCOPERTA = STER (superficie territoriale) – DT (dotazioni territoriali se previste) – superficie maggiore tra proiezione del PIANO FUORI TERRA, PIANO INTERRATO o PIANO SEMINTERRATO ().**

Se la superficie di cui sopra risulta inferiore a mq 100 è escluso l'obbligo della piantumazione di alberi.

Se la superficie di cui sopra è maggiore di 100 mq, dovrà essere assicurata la presenza minima di una alberatura d'alto fusto.

Si sottolinea che nel territorio posto ad est della statale adriatica e nella frazione di Savio dovrà essere assicurata la presenza del 30% di pino domestico (si considera arrotondata a 1 unità il calcolo superiore a 0,50) nei lotti con superficie scoperta superiore a 300 mq.

(**) *definizioni previste nella Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 922/2017 e successive modifiche introdotte dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1136/2018*

ART. 5 SCELTA DELLA SPECIE

In caso debbano essere inseriti nuovi alberi, è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione ben introdotta nel contesto ambientale ed urbanistico cervese, scegliendo le essenze negli elenchi allegati, distinti per localizzazione dei lotti, tra alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, in funzione dello spazio disponibile, tra quelle elencate nell'**Allegato 3**, secondo la seguente distinzione:

CLASSI DI GRANDEZZA ALBERI

Per agevolare nella scelta della specie, gli alberi sono state distinti per **classe di grandezza**, intendendo l'altezza massima a maturità della specie secondo il seguente schema:

- alberi di 1° grandezza altezza > a 15 ml.
- alberi di 2° grandezza altezza compresa tra 8-10 e 15 ml.
- alberi di 3° grandezza altezza < a 8-10 ml.